



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 16 del 29/05/2017

**OGGETTO: ESAME PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DI SCRP.
DINIEGO.**

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di maggio alle ore 18:00, nella Sala Consiliare Sede consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sig. Avv. ROSSI CHIARA il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	GALLINA GABRIELE	SI	NO
2	FABEMOLI FABIO	SI	NO
3	GANDIOLI ROBERTO	SI	NO
4	LANZANOVA GIUSEPPE	SI	NO
5	LOMBARDI VALENTINA	SI	NO
6	MANTOVANI MATTEO	SI	NO
7	MAZZETTI GIOVANNI	SI	NO
8	MORO GIOVANNI GABRIELE	SI	NO
9	ROSSI CHIARA	SI	NO
10	TOSETTI ROBERTA	SI	NO
11	ULIVI RICCARDO	SI	NO
12	URGESI CARLA	SI	NO
13	VITALE GIUSEPPE	SI	NO

Presenti 13 Assenti 0

Partecipano l'assessore esterno Ambrogio Elvira e Manini Erika.

Partecipa Il Vice Segretario BERTOCCHI GIOVANNA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: ESAME PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DI SCRP. DINIEGO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 –Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, nel prosieguo **TUSP**, che impone l'adeguamento degli Statuti delle società partecipate alle norme di cui al predetto testo unico;
- l'art.42 D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;
- l'art. 9 - comma terzo - del TUSP, a mente del quale *“Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”*;

VISTI:

- l'atto di indirizzo assegnato dai soci, con approvazione dell'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione al momento dell'insediamento nel mese di luglio 2016;
- la proposta di modifica statutaria formulata dall'organo amministrativo della Società, anche in attuazione dei suddetti indirizzi nonché all'esito dell'attività di confronto svolta nell'ambito di un gruppo di lavoro aperto alla partecipazione dei Sindaci dei Comuni soci;

CONSIDERATO CHE:

le modifiche statutarie di SCRP SPA sono l'epilogo di un processo, avviato da alcuni anni, di trasformazione da società patrimoniale e di gestione delle reti per conto dei Comuni del Cremasco, all'attuale mera società di funzioni e servizi amministrativi e di management per i comuni soci;

Tale processo ha origine dal cambiamento normativo intervenuto nel campo dei servizi pubblici locali e nel settore delle partecipazioni societarie degli enti locali, culminato nel recente D. lgs 175/2016. Tale evoluzione normativa ha condotto SCRP e le società dalla stessa partecipate, a perseguire l'obiettivo della graduale e progressiva dismissione della gestione del patrimonio (come la rete del Servizio idrico integrato), della gestione e della presenza societaria in partecipazioni industriali (Biofor Energia srl) e dell'attività di gestione dei servizi condotta dalle società controllate da SCRP (SCCA, SCS servizi locali, ecc);

Svuotato di contenuto, l'oggetto sociale deve essere adeguato alla nuova realtà. **Gli obiettivi societari vengono quindi radicalmente ridefiniti** con la proposta di modifica dell'oggetto sociale (art. 2 dello Statuto) avanzata dal CDA di SCRP SpA: scompaiono le attività di gestione e di erogazione di numerosi servizi pubblici per lasciare il posto ad attività e servizi di management e strumentali di supporto all'espletamento delle funzioni fondamentali dei comuni.

Questa Amministrazione ritiene che, venuta meno l'originaria mission della società, sia opportuno valutare la convenienza a mantenerla in vita anche in considerazione dei nuovi input normativi, ben riassunti all'art. 18 della L. 124/2015 (Legge Madia) di delega al governo in materia, che pone l'obiettivo della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Nella legge Madia e nel D.lgs 175/2016 di attuazione della delega in materia di partecipazioni, il riferimento ai principi di convenienza, economicità e sostenibilità finanziaria vengono ripetuti molte volte e rappresentano i presupposti per la costituzione di nuove società, per l'acquisto di quote societarie, **ma anche per la modifica dell'oggetto sociale**: l'art. 7 del D.lgs 175/2016 recita infatti *“ Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2: a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società”*

I commi 1 e 2 dell'art. 7 dgs 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) dispongono: *“1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:omissis...”*

c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;
...omissis....

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.”

L'art. 5, comma 1 del D.lgs 175/2016 recita: *1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'[articolo 17](#), o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

PREMESSO quanto sopra, questa Amministrazione propone al consiglio comunale di non approvare le modifiche statutarie in esame per i seguenti motivi:

- motivi di ordine tecnico: si ritiene necessario e propedeutico uno studio in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla norma (efficienza, economicità, sostenibilità finanziaria); le proposte modifiche statutarie, cambiano radicalmente l'oggetto sociale, ma sono frutto di mera scelta politica, avulsa da qualsivoglia analisi tecnica e di conformità al dettato normativo;
- la modifica dell'oggetto sociale, che sposta l'asse dalla gestione dei servizi a rilevanza economica a quelli privi, avrà ripercussioni certe sulla redditività della società e sulla sua capacità di assicurare l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria, oggi espressamente richiamati dalla legge, quali presupposti per il mantenimento delle partecipazioni societarie pubbliche;

CONSIDERATO altresì che le modifiche sostanziali dell'oggetto sociale attribuiscono al socio il diritto di recedere qualora lo stesso dissenta o non prenda parte alla deliberazione;

VISTI:

l'art. 8 dello Statuto a mente del quale: “8.1. Il diritto di recesso dalla società compete ai soci nei casi inderogabili stabiliti dalla legge (artt. 2437 ss. cod.civ.).

8.2. I termini e le modalità di recesso sono disciplinati dall'art. 2437 bis cod. civ.

8.3. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

8.4. Il valore di liquidazione, nel caso di disaccordo sul valore determinato dalla società, è determinato mediante una relazione giurata di un esperto, nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società che per la valutazione dovrà attenersi unicamente alla situazione patrimoniale della società, senza considerare alcun valore immateriale.

8.5. Le spese di perizia graveranno sulle parti in ragione di metà ciascuna.”

l'art. 2437, comma 1 che recita “ Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale [\[c.c. 2328, n. 3\]](#), quando consente un **cambiamento significativo** dell'attività della società;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 267/2000;

con voti favorevoli nr. 9, astenuti nr. 4 (Moro, Ulivi, Lombardi, Urgesi) legalmente espressi per alzata di mano;

delibera

1. di respingere, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di modifiche statutarie allo Statuto di SCRP, qui allegata sotto la lettera A, disapprovandola in ogni sua parte
2. Di delegare il Sindaco Gabriele Gallina, ad esprimere tale volontà e posizione di DINIEGO in occasione dell'assemblea straordinaria di SCRP .
3. Di autorizzare, altresì, il Sindaco ad esercitare il diritto di recesso ex art. 2437 del C.C. , nel caso in cui la maggioranza dei soci deliberi la modifica statutaria;
4. Di trasmettere la presente al Presidente di SCRP.

Successivamente, stante l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti nr. 9 favorevoli e astenuti 4 (Moro, Urgesi, Ulivi e Lombardi)

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile

VERBALE DEGLI INTERVENTI

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 16 del 29/05/2017

Sindaco: SCRP è una società per la quale qualche sindaco si è posto la domanda se abbia senso rimanga in vita rispetto a quanto offre ai comuni. Qualche comune come Crema ha più interesse di altri che la società resti in vita perchè ha affidato alla stessa molti servizi.

Comuni come Offanengo, Dovera e Castelleone hanno diversi servizi affidati a SCRP.

Altri Comuni non hanno grandi vantaggi relativamente al fatto che SCRP continui ad operare. E' in atto da anni una trasformazione della "mission". Sembra che SCRP si sia però ridotta a fare la Centrale Unica di committenza e non crediamo che ciò giustifichi l'esistenza della società con i costi che sostiene. La patrimonializzazione di SCRP è di 32.000.000 di euro e ciò sicuramente non giustifica l'esistenza della società per fare la CUC.

E' cambiata la governance: la società opera come una società privata, quindi alcuni (pochi, cinque sei comuni) soci in realtà determinano l'operato della società anche se 40 comuni non sono d'accordo. La società si muove, fa delle scelte, utilizza i soldi di tutti i comuni indipendentemente dalla volontà dei singoli comuni. Non c'è più l'atmosfera di società dei comuni, ma da società privata. Preferisco uscirne, riscuotere la mia parte e quindi solo se mi servirà, chiedere di usufruire del servizio di centrale di committenza.

La modifica dello statuto consente il recesso al socio che non è d'accordo.

Noi proponiamo la non approvazione della modifica dello statuto. Se la maggioranza dei soci delibererà la modifica dello Statuto potremo esercitare il diritto del recesso.

Non avremo complicazioni, ma solo vantaggi.

Cons. Urgesi: ho letto le modifiche proposte allo Statuto di SCRP e non avevo inteso quanto illustrato dal sindaco.

All'art. 5 è proposta una modifica significativa: Prendo atto della spiegazione del Sindaco, ho interpretato quanto ho trovato scritto in maniera diversa e quindi mi asterrò perchè non ritrovo quanto detto dal sindaco.

Sindaco: spiega ai consiglieri comunale l'impossibilità di vendere le quote a privati in base alla normativa attualmente vigente. Il capitale deve essere solo pubblico.

Non dobbiamo tornare in consiglio per il recesso perchè lo decidiamo stasera.

Cons. Moro: ci asterremo perchè non abbiamo elementi sufficienti per valutare.

Cons. Urgesi segnala errore di battitura art. 13 punto 2.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Avv. ROSSI CHIARA

Il Vice Segretario
BERTOCCHI GIOVANNA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 16/06/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 26/06/2017

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soncino li,

Il Responsabile del Servizio
BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita l'annotazione dell'impegno n. con l'imputazione della spesa allo stanziamento indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE
